



CODICE ETICO
di
SISTEMI INDUSTRIALI
S.p.A.

Versione n. 2 del 30/12/2011

La Missione e la visione aziendale

La mission di SISTEMI INDUSTRIALI è perseguire l'eccellenza nella realizzazione di sistemi insonorizzati per il settore industriale, ai più alti standard qualitativi, valorizzando le proprie competenze e l'innovazione tecnologica, per creare valore per i propri Azionisti, soddisfazione per i Clienti e crescita professionale per i Dipendenti.

SISTEMI INDUSTRIALI considera la propria reputazione e credibilità una risorsa essenziale da mantenere e sviluppare nei confronti degli *stakeholders*, cioè di coloro che contribuiscono o che hanno, comunque un interesse al conseguimento della missione aziendale, nonché dei singoli, organizzazioni ed istituzioni i cui interessi possono essere influenzati, in misura maggiore o minore, dall'operato della Società: azionisti, clienti, fornitori, collaboratori, pubbliche amministrazioni e in generale, ambiente socio – economico.

SISTEMI INDUSTRIALI cura il rispetto delle norme vigenti e dei principi etici condivisi dalla collettività anche al fine di consolidare il vicendevole rapporto di fiducia con i suoi *stakeholders*.

Pertanto, nell'ambito delle responsabilità di ciascuno, l'attività di coloro che agiscono per la Società - Dipendenti e Collaboratori- deve contribuire al perseguimento della Missione aziendale nel rispetto, non solo delle leggi vigenti, ma anche delle istruzioni emanate dagli organi di vigilanza e controllo, nonché della normativa interna.

Il Codice Etico è espressione dei valori e dei principi di comportamento che SISTEMI INDUSTRIALI riconosce, accetta e condivide, in armonia con gli standard più evoluti di Corporate Governance.

Questo Codice è volto ad assicurare che tutte le attività di SISTEMI INDUSTRIALI siano svolte nell'osservanza della Legge, con onestà, integrità, correttezza e buona fede e, pertanto, tutti coloro che operano per la Società, senza distinzioni od eccezioni —

amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori comunque denominati — sono tenuti a conoscere, osservare e far osservare il Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Comportamenti contrari ai principi ed alle regole di comportamento espressi nel Codice Etico costituiscono violazione degli obblighi contrattualmente assunti da coloro che a qualunque titolo collaborano con SISTEMI INDUSTRIALI e verranno, pertanto, sanzionati dai competenti Organi o Funzioni Aziendali.

Premesso che ciascun esponente aziendale, dipendente e collaboratore può fornire suggerimenti e contributi per il miglioramento del Codice Etico, SISTEMI INDUSTRIALI si impegna alla diffusione ed al periodico aggiornamento del Codice Etico, attivandosi con ogni possibile strumento per favorirne la piena applicazione.



VALORI E PRINCIPI GENERALI

I valori di riferimento

La società SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A.:

- promuove la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli obiettivi dell'impresa, ponendo attenzione ai bisogni ed alle legittime aspettative degli interlocutori interni, ed esterni, al fine di migliorare il clima di appartenenza ed il grado di soddisfazione;
- persegue, con correttezza e trasparenza, obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione per accrescere i livelli di redditività e competitività dell'impresa e per conseguire, attraverso un costante aggiornamento, gli standard correnti di innovazione;
- persegue gli obiettivi aziendali riconoscendo centralità ai bisogni dei portatori di interessi esterni ed interni, nonché alle aspettative degli azionisti;
- si adopera affinché tutte le azioni, le operazioni, le transazioni ed in generale i comportamenti tenuti dagli organi sociali, dal personale e dai collaboratori in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità siano improntati alla massima onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza.

Principi Generali

Onestà

Nell'ambito della loro attività, gli amministratori, i dipendenti, e i collaboratori comunque denominati di SISTEMI INDUSTRIALI sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, il Codice Etico e tutte le procedure ed i regolamenti interni. E' interesse precipuo di SISTEMI INDUSTRIALI che gli obiettivi aziendali vengano conseguiti rispettando tutte le normative vigenti.

Imparzialità

Nel definire le strategie aziendali e nell'assumere ogni decisione o linea di condotta deve essere evitata ogni forma di discriminazione basata, in particolare, su razza, nazionalità, sesso, convinzioni religiose, età, salute, opinioni politiche o sindacali. Lo sviluppo professionale e la gestione dei Collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità; il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri essenziali per gli avanzamenti di carriera e retributivi, nel confronto continuo e sistematico con il mercato garantendo trasparenza sul metodo della valutazione e sulle modalità di comunicazione.

Impegno al miglioramento

I Collaboratori si impegnano nei confronti di SISTEMI INDUSTRIALI a dare il meglio delle proprie competenze professionali ed a migliorarle continuamente con gli strumenti offerti dall'Azienda. SISTEMI INDUSTRIALI si impegna a mettere a disposizione adeguati strumenti e opportunità di crescita professionale.

Riservatezza

SISTEMI INDUSTRIALI assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso

e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di consapevole autorizzazione da parte degli interessati e, comunque, sempre in conformità alle norme giuridiche vigenti, curando che i propri dipendenti e collaboratori utilizzino le informazioni riservate acquisite in ragione del proprio rapporto con SISTEMI INDUSTRIALI esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio della propria funzione.

Assenza di conflitto di interessi

Gli esponenti di SISTEMI INDUSTRIALI assicurano che ogni decisione di business è presa nell'interesse della Società, evitando qualsiasi situazione di conflitto di interessi tra attività economiche personali o familiari e ruoli e cariche ricoperte nella Società che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta. A tal fine, gli Amministratori devono rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice Civile.

Pertanto, l'Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

I Collaboratori della Società devono evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse sia reale, sia potenziale tra attività personali e aziendali: trasparenza fiducia e integrità sono valori che devono essere rispettati in ogni caso.

Nessun dipendente della Società, inoltre, può procurarsi vantaggi personali in relazione all'attività esplicata per conto della Società.

Laddove possano sorgere situazioni di potenziale conflitto, è fatto obbligo di darne comunicazione al proprio superiore al fine della risoluzione della questione.

Trasparenza e completezza dell'informazione

La Società nella predisposizione di comunicazioni, segnalazioni, prospetti ed avvisi diretti a Pubbliche Autorità, al mercato, alla clientela, ai fornitori ed ai propri dipendenti e collaboratori, si attiene a principi di trasparenza e completezza al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti.



Criteri di condotta

Rapporti con gli azionisti

Corporate Governance

La Società adotta un sistema di Corporate Governance conforme a quanto previsto dalla legge. Esso si basa sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione al quale sono conferiti i poteri di amministrazione della società. In seno allo stesso sono individuati e regolarmente nominati dei Consiglieri Delegati i quali operano conformemente e nel rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico.

Assemblea degli azionisti.

L'assemblea degli azionisti è il luogo privilegiato per l'instaurazione di un proficuo dialogo societario.

A tal fine é assicurata la regolare partecipazione degli amministratori e del Collegio Sindacale ai lavori assembleari.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione presiede al rispetto della Missione aziendale, alle scelte strategiche, alle politiche aziendali ed alla definizione degli obiettivi societari.

Gli Amministratori sono tenuti a vigilare, sul rispetto delle normative vigenti, apportando alla Società la propria professionalità ed operando con la massima diligenza.

Al Consiglio di Amministrazione fanno capo le funzioni e le inerenti responsabilità in materia di indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per garantire la correttezza e la legittimità dell'operato di SISTEMI INDUSTRIALI.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione:

- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario con rilevanza strategica, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto Sociale, ovvero se effettuate con parti correlate o altrimenti caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi;
- determina i criteri per la direzione ed il coordinamento dell'attività aziendale; in tale ambito valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, con particolare riferimento ai controlli interni ed alla gestione dei conflitti di interesse;
- attribuisce e revoca le deleghe ai Consiglieri Delegati e al Personale, definendone limiti e modalità di esercizio;
- riceve periodicamente un'esauriente informativa circa l'attività svolta dagli organi delegati.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con cadenza trimestrale, al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso affidati dalla legge, vigila, avvalendosi della struttura deputata ai controlli interni, sul rispetto da parte del Consiglio di Amministrazione delle normative vigenti.

Sistema di Controllo Interno

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di Controllo Interno, del quale fissa le linee di indirizzo e verifica la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza. A tal fine il Consiglio, definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti la Società risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa.

L'attività aziendale viene continuamente monitorata ed ispirata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Organismo di Controllo - ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/2001 -

La Società ha formalmente adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs 231 del 2001. Sistemi Industriali ha altresì istituito un organismo di controllo per il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel predetto Modello organizzativo e a tal fine ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, in composizione monosoggettiva, che nello svolgimento dei suoi compiti, acquisirà le informazioni ritenute rilevanti, avvalendosi delle strutture aziendali di volta in volta considerate competenti in relazione a singole fattispecie e vigilerà sull'osservanza dei modelli organizzativi di cui al citato decreto e sul loro costante aggiornamento. Si riunirà con periodicità regolare, tale da assicurare un'efficace azione di monitoraggio, di controllo e di iniziativa.

Ciascun dipendente o collaboratore sarà tenuto a segnalare per iscritto (in forma non anonima) con comunicazione da indirizzarsi all'Organismo di Controllo, all'indirizzo indicato nel Modello di Organizzazione e Gestione, ogni ritenuta violazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e in particolare del Codice Etico. Sarà assicurata la riservatezza della procedura ed il diritto delle parti ad essere ascoltate dall'Organismo in merito alla segnalazione, prima che vengano assunte specifiche determinazioni previste dal Codice Sanzionatorio.

All'Organismo spetterà anche il compito di segnalare al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere a revisioni o aggiornamenti del Modello di Controllo e Gestione ex D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico.

Rapporti con i clienti

I rapporti intrattenuti con la clientela devono essere improntati a lealtà, trasparenza e riservatezza, e caratterizzati da cortesia e professionalità, e ciò per consolidare il rapporto di fiducia con i clienti e promuovere l'immagine di SISTEMI INDUSTRIALI presso il pubblico.

Il personale, nell'ambito delle proprie competenze, deve tenersi sempre informato ed aggiornato per offrire al cliente risposte soddisfacenti e favorirne scelte consapevoli.

In tale ottica, è cura dei dipendenti preposti ai rapporti con la clientela fornire informazioni quanto più possibile chiare, complete e comprensibili all'interlocutore.

La qualità del servizio reso ed il livello di soddisfazione della clientela sono verificati costantemente anche attraverso la struttura preposta a raccogliere e fornire adeguato riscontro ai reclami della clientela e alla valutazione della fedeltà dei Clienti.

SISTEMI INDUSTRIALI ha identificato e definito processi aziendali volti a monitorare:

- la soddisfazione del cliente valutando l'indice di fedeltà, costituito dall'andamento dei volumi di fatturato “Clienti significativi” (intesi come clienti ai quali viene attribuito un fatturato superiore al 10% del fatturato totale dell'Azienda);
- l'andamento dei reclami;
- l'andamento delle “non conformità” rilevate in azienda, mediante l'aggiornamento di un file dedicato, al fine di valutare la conformità agli standard qualitativi dei prodotti offerti.

I dati raccolti e registrati vengono analizzati periodicamente al fine di individuare e apportare miglioramenti continui all'efficacia e alla qualità dello standard qualitativo.

A valle dell'analisi dei dati SISTEMI INDUSTRIALI delinea azioni preventive e

correttive volte ad eliminare le cause di non conformità e prevenirne la ripetizione.

Nella scelta dei soggetti con cui intrattenere rapporti commerciali il personale preposto deve rifiutare ogni forma di condizionamento, interno ed esterno, volto a influenzarne le decisioni in modo non rispondente all'interesse dell'azienda o ai principi di correttezza e trasparenza enunciati nel Codice Etico.

Rapporti con i fornitori

Nei confronti dei fornitori SISTEMI INDUSTRIALI applica i medesimi principi che devono caratterizzare i rapporti commerciali con la clientela, verificando in particolare la qualità del servizio reso e le modalità di svolgimento del medesimo, privilegiando nell'affidamento delle commesse le aziende impegnate nel rispetto delle norme vigenti afferenti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela del diritto alla riservatezza, il rispetto delle norme fiscali e contributive.

I fornitori hanno un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva della Società. vengono perciò selezionati i fornitori che possiedono le migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica.

Ai Collaboratori della società è richiesto, infatti, di selezionare i fornitori anche sulla base dei principi Etici sviluppati in questo Codice ed eventuali comportamenti di un fornitore non conformi o contrari ai Principi Etici del codice vengono segnalati tempestivamente in Azienda.

Anche in relazione ai fornitori SISTEMI INDUSTRIALI ha definito specifici processi aziendali volti a monitorare la conformità del fornitore agli standard e principi aziendali, in base ad un'analisi anagrafica informatica del fornitore la Società può valutare tempestivamente la possibilità di emettere, anche in questo caso, opportune azioni preventive.

Rapporti con i dipendenti

I rapporti con i dipendenti sono regolati da appositi contratti, in adempimento dei quali SISTEMI INDUSTRIALI fornisce tutte le informazioni necessarie a definire le caratteristiche delle mansioni e delle attività da svolgere, gli elementi normativi che regolano il rapporto instaurato ed i compensi spettanti.

Tutti i dipendenti di SISTEMI INDUSTRIALI devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste ed uniformando i propri comportamenti all'osservanza della Legge, dello Statuto, della Normativa di Vigilanza, dei regolamenti e della normativa interna, dei contratti di lavoro, dei codici di comportamento di categoria ed aziendali, nonché del Codice Etico.

Sistemi Industriali, attraverso un'adeguata attività di comunicazione e di formazione, porta a conoscenza dei propri dipendenti i contenuti e le disposizioni del Codice Etico.

Scelta dei dipendenti

Nella scelta dei propri dipendenti SISTEMI INDUSTRIALI si attiene a criteri di correttezza e buona fede, incentrando le selezioni sulla corrispondenza dei profili dei candidati alle attuali e/o prospettive esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità e senza attuare discriminazioni di sorta.

Le informazioni richieste sono strettamente legate alla verifica della sussistenza dei profili professionali richiesti e delle caratteristiche personali e psicoattitudinali necessarie, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni dei candidati.

Gestione del personale

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di qualsiasi impresa; per questo motivo il management di Sistemi Industriali, ad ogni livello, deve curare la crescita personale e professionale dei dipendenti, esprimendo le relative valutazioni con competenza, imparzialità e professionalità ed in modo costruttivo.

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare la professionalità ed il tempo di lavoro del personale sottoposto, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni, e nel rispetto delle procedure aziendali.

Formazione del personale

Per garantire la massima professionalità e competenza dei dipendenti, SISTEMI INDUSTRIALI ne cura l'aggiornamento e la formazione per favorirne la crescita e lo sviluppo, nell'interesse dell'azienda e della posizione di lavoro dei singoli.

A tale scopo SISTEMI INDUSTRIALI predispone, attraverso apposita struttura a ciò deputata, corsi di formazione istituzionali, volti alla generalità dei dipendenti, e corsi mirati al soddisfacimento di specifiche esigenze di sviluppo professionale.

Tutela della persona

SISTEMI INDUSTRIALI si impegna a creare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute psico-fisica, contrastando comportamenti discriminatori o lesivi della dignità della persona ed, in particolare, ogni forma di molestia.

Nell'ottica di una migliore tutela della salubrità del posto di lavoro è stato introdotto il divieto di fumare nei locali aziendali, nei termini di cui alle disposizioni interne, sia per i dipendenti (per i quali l'osservanza di tale divieto rientra, dunque, nei normali obblighi nascenti dal rapporto di lavoro) che per i collaboratori esterni, i consulenti e

comunque tutte le persone in visita alla Sede della Direzione Generale.

Tutto il personale deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni interne dettate in materia di sicurezza e salute, astenendosi dal porre in essere condotte potenzialmente nocive per la salute e l'integrità fisica proprie ed altrui, segnalando ai propri superiori o alle strutture aziendali competenti eventuali situazioni di pericolo o violazioni della normativa interna.

I dati personali dei dipendenti sono trattati nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 196/03 e successive integrazioni e aggiornamenti.

Conflitti di interesse

I dipendenti di SISTEMI INDUSTRIALI devono evitare di porre in essere operazioni in conflitto di interesse, informando tempestivamente i propri referenti o superiori di eventuali relazioni (di parentela, affinità etc) intercorrenti con controparti con le quali possono essere avviati o gestiti rapporti per conto di Sistemi Industriali; in tal caso gli interessati debbono rimettere ogni decisione in merito ad organi o gradi superiori non partecipando in alcun caso neppure alla presentazione delle operazioni anche in potenziale conflitto.

La medesima disciplina trova applicazione anche per l'Alta Direzione e gli Amministratori.

Utilizzo dei beni aziendali

Ogni dipendente è tenuto ad operare con la diligenza dovuta per tutelare le risorse aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, ogni dipendente deve utilizzare con scrupolo le risorse a lui affidate o di cui abbia la responsabilità, evitando utilizzi impropri che possano essere di danno o, comunque, in contrasto con l'interesse dell'azienda o con le normative vigenti.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici .

Gestione delle informazioni

I dipendenti devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza (privacy) e la disponibilità.

Sono tenuti ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

Rapporti con i collaboratori esterni

Ai collaboratori esterni è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice, in generale le disposizioni relative ai dipendenti di cui al precedente punto "Rapporti con i dipendenti" si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti con i collaboratori esterni.

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti dai soggetti a ciò deputati dalla normativa interna.

In ogni caso, il comportamento degli Organi Sociali, dei dipendenti e dei collaboratori di SISTEMI INDUSTRIALI nei confronti della Pubblica Amministrazione deve ispirarsi alla massima correttezza e linearità comportamentale.

In tale ottica, si rifiutano logiche di condizionamento delle decisioni della controparte, in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore di SISTEMI INDUSTRIALI o a richiedere od ottenere un trattamento di favore.

E', inoltre, vietato assecondare richieste di personale della Pubblica Amministrazione tendenti a subordinare decisioni ed atti in favore di SISTEMI INDUSTRIALI a riconoscimenti di qualsiasi genere.

Al verificarsi di episodi della specie, o di tentativi, più o meno espliciti, è dovere del personale interessato darne tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione di SISTEMI INDUSTRIALI.



Modalità di attuazione

Trattamento delle informazioni

SISTEMI INDUSTRIALI si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti, collaboratori, azionisti, clienti e fornitori, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni di affari e ad evitare ogni uso improprio o non autorizzato delle stesse.

A tale scopo SISTEMI INDUSTRIALI dispone di una specifica normativa interna e di strumenti informatici idonei a limitare gli accessi alle banche dati aziendali; la Società istituisce, inoltre, specifici corsi di formazione sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della privacy.

I collaboratori hanno l'obbligo di assicurare la riservatezza delle notizie apprese in ragione della propria funzione, limitandone il trattamento alle effettive necessità dell'unità lavorativa di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni interne in materia.

Trasparenza verso il mercato

E' di fondamentale importanza che il mercato sia basato su una corretta concorrenza; la Società, i suoi Dipendenti e Collaboratori in genere sono perciò impegnati alla massima osservanza delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasi giurisdizione, ed a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

Nessun Dipendente e/o Collaboratore può essere coinvolto in iniziative o in contatti con concorrenti (a titolo di esempio non esaustivo: accordi su prezzi o quantità, limitazioni di produzione, accordi di collegamento etc.) che possano apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

SISTEMI INDUSTRIALI inoltre cura che tutta la comunicazione sul mercato sia caratterizzata dal rispetto dei disposti normativi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività.

Bilanci

Tutte le scritture contabili che costituiscono la base per la redazione dei bilanci devono essere redatte in modo chiaro, veritiero e corretto e conservate con cura dalle strutture aziendali preposte alla loro redazione.

I bilanci, individuale e consolidato, devono essere redatti a norma di legge, con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.

Diffusione del Codice Etico

SISTEMI INDUSTRIALI si adopera affinché il Codice Etico sia portato a conoscenza di tutti gli interessati con mezzi adeguati ed appropriati. Ne cura l'aggiornamento e ne assicura il rispetto attivando, ove necessario, le procedure sanzionatorie più adeguate in relazione alla natura delle relazioni intrattenute con gli autori delle violazioni.

Una copia del presente Codice Etico sarà inoltre esposta negli ambienti di lavoro a disposizione di tutti per la consultazione relativa.

Sistemi Industriali S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300

Sistemi Industriali S.p.A.

Sede legale

Via Camperio, 14
20123 – Milano (MI)
Tel. (02) 72093717
Fax (02) 86458064

Cod Fisc. 01789660188
Part. I.V.A. 12731690157
Cap.Soc. € 200.000,00

Sede operativa

Viale Europa, 76
20090 Cusago (MI)
Tel. (02) 90394088 - 90394111
Fax : (02) 90393266

Società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di G.D.M. SISTEMI S.r.l.

Sommario

PARTE GENERALE	6
1. Il Decreto Legislativo	7
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti	7
1.2 Fondamentali del Decreto e della normativa rilevante	7
1.3 Le sanzioni	7
1.4 Le fattispecie di reato	8
2. L'esimente della responsabilità: l'adozione del Modello di Organizzazione	8
2.1 Le Linee Guida di Confindustria	9
2.2 L'adozione del Modello da parte di Sistemi Industriali	10
2.3 La società e le aree di operatività aziendale	11
2.4 Punti cardini del Modello	11
2.5 Struttura del Modello	12
2.6. Approvazione del Modello	12
2.7 Modifiche e aggiornamento del Modello	12
2.8 Codice Etico e rapporto con il Modello	12
2.9. Destinatari del Modello	13
3. L'Organismo di Vigilanza	13
3.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza	13
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	14
3.3. Flussi informativi	15
3.3.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	15
3.3.2 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: prescrizioni di carattere generale e prescrizioni specifiche obbligatorie	16
3.3.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi	17
3.3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni	18
4. Selezione e formazione	18
4.1 Dipendenti - Selezione del personale	18
4.1.1 Dipendenti - Formazione	18
4.2 Collaboratori Esterni e Partner - Selezione	18
4.2.1 Collaboratori Esterni e Partner - Informativa	19
5. Sistema disciplinare	19
6. Elenco reati	19
6.1 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione	19

6.2 Concussione e corruzione.....	21
6.3 Reati in materia di falsità in monete e valori bollati.....	22
6.4 Delitti contro industria e commercio (e reati alimentari)	24
6.5 Reati Societari	26
6.6 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico	30
6.7 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	33
6.8 Delitti contro la personalità' individuale.....	33
6.9 Reati contro gli abusi di mercato.....	35
6.10 Reati in materia di sicurezza sul lavoro.....	36
6.11 Reati di ricettazione e riciclaggio	36
6.12 Reati Transazionali.....	37
6.13 Reati informatici e trattamento illecito dati.....	40
6.14 Violazione diritti e segni distintivi e violazioni in materia di diritto d'autore	43
6.15 Induzione a non rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria	44
6.16 Reati Ambientali.....	44
PARTE SPECIALE.....	52
1.Introduzione	54
PARTE SPECIALE "A"	55
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	55
1. Principi generali	56
1.1 Funzione pubblica e pubblico ufficiale	56
1.2 Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio	56
2 Le aree di rischio e le attività sensibili	57
3 Il sistema dei controlli	57
4. Protocolli specifici.....	58
PARTE SPECIALE "B"	59
REATI SOCIETARI	59
1. Principi generali	60
2. Le aree di rischio e le attività sensibili	60
3. Il sistema dei controlli	61
4 Protocolli specifici.....	63
PARTE SPECIALE "C"	64
REATI IN MATERIA ANTIINFORTUNISTICA E DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	64
1 Le aree di rischio e le attività sensibili	65

2 Il sistema dei controlli	65
3 Protocolli specifici.....	65
PARTE SPECIALE “D”	66
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	66
1 Le aree di rischio e le attività sensibili	67
2 Il sistema dei controlli	67
3 Protocolli specifici.....	67
PARTE SPECIALE E	68
ALTRE FATTISPECIE DI REATO	68
1. Le aree di rischio e le attività sensibili	69
2 Sistema di Controlli.....	69
3 Protocolli specifici.....	70
ALLEGATI	71
A. Regolamento Sanzionatorio.....	71
B. Fascicolo protocolli specifici.....	71

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto"), dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

(i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

(ii) da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi; nonché

(iii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La nuova disciplina ha determinato un ampliamento di responsabilità per cui gli Enti possono essere ora ritenuti responsabili e, conseguentemente sanzionati, in via diretta ed autonoma, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Tale responsabilità, tuttavia, è da considerarsi autonoma e non esclude ma si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto ha sottolineato la "nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia".

1.2 Fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

(i) la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;

(ii) la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e

(iii) la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

1.3 Le sanzioni

Le sanzioni amministrative per la commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

(i) sanzioni pecuniarie;

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale e varia fra un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di Euro 1.549.000,00. L'Ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto).

(ii) sanzioni interdittive;

in particolare le principali sanzioni interdittive concernono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore e reati ambientali.

(iii) confisca del prezzo o del profitto del reato;

(iv) pubblicazione della sentenza.

1.4 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto - e successive integrazioni - possono essere comprese nelle seguenti macro aree: reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, reati informatici, reati di riciclaggio e ricettazione e impiego illecito del denaro, delitti in materia di commercio e terrorismo, abusi di mercato, reati associativi e di criminalità organizzata, reati transazionali reati monetari e reati ambientali.

I reati specifici appartenenti alle singole categorie sono trattati e descritti nel dettaglio nel Paragrafo 6 al quale si rinvia.

2. L'esimente della responsabilità: l'adozione del Modello di Organizzazione

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa, ma se l'Ente vuole beneficiare dell'esonero di responsabilità previsto dal Decreto deve dimostrare:

(i) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

(ii) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;

(iii) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;

(iv) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto (ii).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;

2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.1 Le Linee Guida di Confindustria

Il Decreto dispone, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano inoltre essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria come atto a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - (i) autonomia e indipendenza;
 - (ii) professionalità;
 - (iii) continuità d'azione;
 - (iv) obblighi di informazione dell'organismo di controllo;

E' opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale

2.2 L'adozione del Modello da parte di Sistemi Industriali

Sistemi Industriali, al fine di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dei propri affari e di tutte le attività aziendali, ha ritenuto di adottare il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dal D.lgs 231 del 2001.

Sistemi Industriali ritiene che l'adozione del Modello, unitamente alla già avvenuta emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con la società, al fine di far

rispettare e perseguire, nell'esercizio di ogni attività, comportamenti in linea con i valori etico sociali cui si ispira Sistemi Industriali nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della redazione del presente Modello, Sistemi Industriali ha effettuato l'analisi delle proprie aree di rischio, tenendo conto, nella stesura, sia delle prescrizioni del Decreto che delle Linee Guida formulate da Confindustria riportate nel successivo paragrafo 1.2.2.

In attuazione di quanto previsto dal decreto, il Consiglio di Amministrazione di Sistemi Industriali, con delibera dell'8.11.2011 ha adottato il presente Modello 231 e affidato all'Avv. Valentina Di Cosmo l'incarico di assumere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza (di seguito Organismo di Vigilanza o ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso e di curarne l'aggiornamento.

2.3 La società e le aree di operatività aziendale

Sistemi Industriali è una società specializzata nella risoluzione delle molteplici e delicate problematiche legate al rumore ed alla dispersione del calore nell'ambito industriale.

La gamma dei servizi e dei prodotti forniti è la seguente:

- Isolamenti termoacustici su tubazioni ed apparecchiature in tutti gli impianti industriali, chimici, petrolchimici, farmaceutici e per la produzione dell'energia;
- Cabinati insonorizzanti per turbomacchine, compressori, gruppi elettrogeni, pompe, macchine operatrici ecc.;
- Insonorizzazione degli scarichi all'atmosfera di fluidi in pressione;
- Sistemi di insonorizzazione per aspirazione aria comburente e gas di scarico turbine a gas;
- Analisi di problematiche legate al risanamento acustico negli ambienti di lavoro in generale; il relativo studio e la progettazione di soluzioni mirate per ogni singolo caso.

2.4 Punti cardini del Modello

Punti cardine del Modello sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.5 Struttura del Modello

Il Modello di Sistemi Industriali risulta quindi costituito da una “*Parte Generale*” e da una “*Parte Speciale*”.

La *Parte Generale* descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato da Sistemi Industriali e volto a prevenire la commissione dei reati presupposto (“*Governance*”). Contiene altresì le caratteristiche e la descrizione della funzione, dei poteri e delle principali attività svolte dall’Organismo di Vigilanza, nonché l’elenco e la descrizione dei reati richiamati dalla normativa (i cd “*reati presupposti*”) la cui commissione comporterebbe la possibilità di imputare una qualche forma di responsabilità alla società.

La *Parte Speciale*, composta di fatto da più sottosezioni il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dal Decreto, ossia i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale A), i reati societari (Parte Speciale B), i reati in materia di sicurezza sul lavoro (Parte Speciale C), i reati informatici e trattamento illecito dei dati (Parte Speciale D) e altre fattispecie di reato (Parte Speciale E).

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell’ambito di applicazione del Decreto, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Sistemi Industriali il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

2.6. Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale “A” - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e dalla Parte Speciale “B” - Reati Societari”, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sistemi Industriali S.p.A con delibera dell’8.11.2011

2.7 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente” Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Sistemi Industriali S.p.A.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, all’Amministratore Delegato di Sistemi Industriali S.p.A. - previa informativa all’Organismo di Vigilanza- la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

2.8 Codice Etico e rapporto con il Modello

Il Codice Etico contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei “*portatori d’interesse*” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.) e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Codice Etico è stato adottato per comunicare a tutti i portatori di interesse i principi di deontologia aziendale cui la società intende uniformarsi, anche indipendentemente da quanto stabilito dalla normativa e dal Decreto nonché di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità.

Il Codice Etico, è quindi strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “deontologia aziendale”, anche se privo di una specifica proceduralizzazione.

Il Codice Etico deve essere considerato, quindi, quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme a quest’ultimo, costituisce un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo.

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con la medesima delibera che ha adottato il presente Modello

2.9. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Sistemi Industriali ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’azienda ovvero con l’intenzione di arrecare a essa un vantaggio

3. L’Organismo di Vigilanza

Nel caso di verificarsi di ipotesi di reati previsti, il Decreto pone come condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell’Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

3.1 Identificazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza

Il Decreto richiede, quale condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, sia affidato a un organismo dell’ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo).

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e in considerazione della ridotta struttura organizzativa di Sistemi Industriali nonché nell’ottica di un maggior contenimento dei costi la Società ha quindi deciso di dotarsi dell’Organismo di Vigilanza - l’organismo interno dell’ente previsto dall’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 nella forma dell’organismo monosoggettivo formato da un soggetto terzo estraneo alla struttura aziendale (per garantire l’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità dell’azione richiesti) che potrà essere un professionista (avvocato o dottore commercialista) esperto della materia in questione che si relazionerà di volta in volta con le figure aziendali che potranno essergli utili per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’espletamento delle attività di controllo.

L’Organismo di Vigilanza permarrà in carica per un triennio.

L'attuale organismo è stato nominato con da delibera del Consiglio di Amministrazione dell' 8.11.2011.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull':

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), in coordinamento con le appropriate funzioni aziendali, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - . tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - . verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - . garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:

- a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento, tempi e forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

3.3. Flussi informativi

3.3.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di comunicare:

- all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello da parte di Sistemi Industriali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- i. i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- ii. segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali, al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto ii), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e/o il Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.3.2 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: prescrizioni di carattere generale e prescrizioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni di parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del Decreto.

Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Direttore di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, email o mail boxes;
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Sistemi Industriali S.p.A, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Sistemi Industriali o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello

alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti),

- ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3.3.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate da Sistemi Industriali;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione d/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;

- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata mediante raccomandata r.r. a :

Organismo di Vigilanza di Sistemi Industriali S.p.A - all'attenzione dell' Avv. Valentina Di Cosmo

Via Camperio 14 – 20123 Milano

3.3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

4. Selezione e formazione

4.1 Dipendenti - Selezione del personale

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il responsabile delle Risorse Umane valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze in relazione all'applicazione del Decreto.

4.1.1 Dipendenti - Formazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Sistemi Industriali garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti in Azienda sia che si tratti di quelle da inserire.

Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza

4.2 Collaboratori Esterni e Partner - Selezione

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere istituiti nell'ambito dell'Azienda, con decisione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("Collaboratori esterni"), nonché di partner con cui

l'Azienda intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'Azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("Partner").

4.2.1 Collaboratori Esterni e Partner - Informativa

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni di Sistemi Industriali (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. Sistema disciplinare

La predisposizione di un efficace sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal modello sono assunte da in piena autonomia, con lo scopo di regolamentare in senso etico le proprie condotte.

In tale direzione, Sistemi Industriali ha predisposto un sistema disciplinare basato sulle seguenti linee d'indirizzo:

- a) il sistema disciplinare sarà diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari e tenendo conto delle limitazioni dettate dalle legislazioni locali;
- b) il sistema disciplinare individuerà esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari, per il caso in cui questi ultimi si rendessero responsabili di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei contratti collettivi e delle prescrizioni legislative applicabili;
- c) il sistema disciplinare dovrà prevedere una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione locale;
- d) il sistema disciplinare introdurrà idonee modalità di pubblicazione e di diffusione del relativo codice.

6. Elenco reati

6.1 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

(articolo 24) Introdotti il 4.7.2011

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico - art 316 bis c.p.

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico – art 316 ter c.p.

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822.

3. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art 640 c.p.)

1. Chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €

309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frude informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico - art 640 ter c.p.

1. Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

6.2 Concussione e corruzione

(articolo 25) introdotti il 4.7.2011

Corruzione per un atto d'ufficio – art 318 c.p.

1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art 319 c.p.

1. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art 320 c.p.

1. Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
2. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – art 322 c.p.

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
 - 1) ai membri della Commissione Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia, e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
2. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
 - 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora

il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni.

Istigazione alla corruzione – art 322 c.p.

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319

Corruzione in atti giudiziari – art 319 ter c.p.

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Concussione – art 317 c.p.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Pene per il corruttore – art 321 c.p.

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità.

6.3 Reati in materia di falsità in monete e valori bollati

(art. 25-bis) - Introdotti il 27.9.2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate – art 453 c.p.

1. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete – art. 454 c.p.

1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette taluno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art 455 c.p.

1. Chiunque fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art 457 c.p.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a € 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – art 459 c.p.

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art 460 c.p.

1. Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – art 461 cp.

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art 464 c.p.

1. Chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457 ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali – art 473 c.p.

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali – art 473 c.p.

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

6.4 Delitti contro industria e commercio (e reati alimentari)

(art 25bis 1) - Introdotti l'1.08.2009

Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza art 513 bis c.p.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p..

Frode nell'esercizio del commercio – art 515 c.p.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art 517 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale – art 517 ter c.p.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 del c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter c.p., secondo comma, e 517-bis, secondo comma c.p..

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517 quater c.p.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma c.p..

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6.5 Reati Societari

(art.25 ter) - Introdotti il 16.04.2002

False comunicazioni sociali – art 2621 c.c.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento di quella corretta.

5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – art 2622 c.c.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

4. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

5. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

6. La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

7. La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione nel patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

8. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

9. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Falso in prospetto – art 173 bis TUF

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle

offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – art 174-bis TUF

1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. nel caso in cui il fatto previsto al comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – art 2624 c.c.

1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Impedito controllo art 2625 c.c.

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Formazione fittizia del capitale – art 2632 c.c

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti – art 2626 c.c.

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima restituzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art 2627 c.c

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge distribuirle, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art 2628 c.c.

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori - art 2629 c.c.

1. Gli amministratori che in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art 2633 c.c.

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea - art 2636 c.c.

1. Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina al maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio – art 2637 c.c.

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art 2638 c.c.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi – art 2629 bis c.c.

1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

6.6 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico

(art.25 quater)- Introdotti il 28.01.2001

Associazioni sovversive – art 270 c.p.

1. Chiunque nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – art 270 bis c.p.

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero o un'istituzione e un organismo internazionale.
4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati – art 270 ter c.p.

1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale – art 272 c.p.

1. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o
per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
3. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione – art 280 c.p.

1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore agli anni diciotto; se ne deriva una lesione grave si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con organi micidiali o esplosivi – art 280 bis c.p.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

1. Tutti gli atti con i quali un soggetto, in qualunque maniera, direttamente o indirettamente, illegalmente e volontariamente, fornisce o raccoglie fondi monetari con l'intenzione di usarli o nella conoscenza che saranno usati, in tutto o in parte, al fine di:

- compiere un atto che rappresenti un'offesa secondo la lista di Trattati indicati in allegato alla Convenzione;

- compiere un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa.

6.7 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(art 25 quater I)- Introdotti il 2.2.2006

Mutilazione genitale femminile – art 583 bis c.p.

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia: In tal caso il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

6.8 Delitti contro la personalità' individuale

(art 25 quinquies)- Introdotti il 24.08.2003

Riduzione in schiavitù – art 600 c.p.

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento in stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sotto porre la persona offesa al prelievo di organi.

Tratta di persone - art 601 c.p.

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Alienazione e acquisto di schiavi – art 602 bis c.p.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile- art 600 bis c.p.

1. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

3. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

4. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa ridotta da un terzo a due terzi.

Pornografia minorile –art 600 ter c.p.

1. Chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.82 a euro 258.228.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Art. 600 *quinquies* c.p.

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

Detenzione di materiale pornografico - Art. 600 *quater* c.p.

1. Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale - art. 600 *quater* 1 c.p.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono le immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

6.9 Reati contro gli abusi di mercato

(art. 25 *sexies*) -Introdotti il 12.05.2006

Abuso di informazioni privilegiate – art 184 de Dlgs 58 del 1998 TUF

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato - art 185 de Dlgs 58 del 1998 TUF

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

6.10 Reati in materia di sicurezza sul lavoro

(art.25 septies) -Introdotti il 25.08.2007

Omicidio colposo- Art. 589 c.p

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Lesioni personali colpose - Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1239 euro.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

6.11 Reati di ricettazione e riciclaggio

(25 octies) - Introdotti il 29.12.2007

Ricettazione – art 648 c.p.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio - Art. 648 bis c.p.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art 648 ter c.p.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

6.12 Reati Transazionali

Introdotti il 12.4.2006

Associazione per delinquere – art 416 c.p.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso – art 416 bis c.p.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art 291 quater DPR 43 del 1973 TU Doganale

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, o finanziano l'associazione sono

puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis e 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività

delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope – art 74 DPR 309/90

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art 12 Dlgs 286/1998 TU immigrazione

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.00 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3 bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5 Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art 377 bis c.p.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale – art 378 c.p.

1. Chiunque dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

6.13 Reati informatici e trattamento illecito dati

(art 24 bis) - Introdotti il 5.04.2008

Documenti informatici – art 491 bis c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art 615 ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il

colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art 615 quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – art 615 quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art 617 quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art 617 quinquies c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra

più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art 635 bis c.p.,

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (*omissis*)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità – art 635 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(art. 635 c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (*omissis*)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art 635 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(art. 635 c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (*omissis*)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art 635 quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(art. 635 c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art 640 quinquies c.p.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

6.14 Violazione diritti e segni distintivi e violazioni in materia di diritto d'autore

(art 25 novies) - Introdotti l'1.08.2009

Art. 171 comma 1 let. a) bis della Legge 633/1941:

Viene punito [...] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”.

[le fattispecie descritte nel comma 1, lettere a), b), c), d), f) se commesse] “...sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

art. 171 comma 3 della Legge 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati”.

art. 171 bis della Legge 633/1941

L'articolo prevede sanzioni penali per una vasta gamma di operazioni svolte a scopo di lucro su opere di ingegno, di opere letterarie drammatiche, scientifiche e didattiche e di opere musicali; a titolo

esemplificativo, la duplicazione, riproduzione, vendita, diffusione, introduzione nel territorio dello Stato, ecc. La disposizione punisce inoltre chi distribuisce, vende, promuove, installa dispositivi di decodificazione o altri strumenti che consentono l'accesso a un servizio a criptato senza il pagamento del canone dovuto.

art. 171 ter della Legge 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

6.15 Induzione a non rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria

(art 25 decies) - Introdotto il 15.08.2009

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art 377 bis c.p.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

6.16 Reati Ambientali

(art 25undecies) - Introdotti il 16.08.2011

Art. 727-bis c.p.

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;

Art. 733-bis codice penale

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 -bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 -bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

D. Las 152 del 2006 – Testo Unico sull'ambiente

Art.137

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (1).

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2010, n. 36.

Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro quindicimila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 (Bonifica dei siti)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione

di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art 258, IV comma (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (4).

Art.259 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art.260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Art.279 (Sanzioni), comma II e V

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (2).

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L.150/1992 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione

Art. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre

1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di

attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3-bis.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 3, d.lg. 18 maggio 2001, n. 275.

L. 549/1993, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art 3, VI comma - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D.Lgs n.202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Art.8 Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9. Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

PARTE SPECIALE

1.Introduzione

Il D. Lgs. 231/2001 dispone la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente è esclusa qualora si riesca a dar prova dell'adozione e dell'efficace attuazione, prima della commissione del reato, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Tali modelli consistono in regole e misure operative o tecnologiche (ovvero in protocolli) che devono essere rispettate dal personale e da chi opera nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in quanto finalizzate ad impedire la commissione dei reati, nonché in un sistema di controlli finalizzati a verificare l'efficacia del modello, la sua adeguatezza alla realtà aziendale, l'effettività del modello stesso, ovvero l'effettivo rispetto dei protocolli da parte del personale e degli altri destinatari preposti alle attività a rischio di reato.

Il modello di organizzazione gestione e controllo deve essere quindi specificamente calibrato sul "rischio reato" dell'ente e per cui deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici controlli per la prevenzione dei reati;
- c) individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- d) prevedere una funzione di controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo;
- f) prevedere un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle regole e misure previste dal modello organizzativo.

PARTE SPECIALE “A”

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Principi generali

Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio. Ai fini del Decreto per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “*funzione pubblica*” o un “*pubblico servizio*”

Si ricorda che:

- a) potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- b) potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

1.1 Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:

- a) legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- b) amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E. -, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.) e
- c) giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

L'art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Esempi di pubblico ufficiale in generale possono essere: dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa, notai, militari della Guardia di Finanza, militari dell'arma dei Carabinieri, appartenenti alla Polizia di Stato, appartenenti al corpo dei Vigili Urbani, amministratori di enti pubblici economici, guardia giurata.

1.2 Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

Per pubblico servizio si intendono:

- a) le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica e
- b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipal, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Enti di classe/certificazione, Consorzi Agrari ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art. 358 c.p. definisce "persona incaricata di un pubblico servizio" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".

2 Le aree di rischio e le attività sensibili

Attraverso l'analisi delle attività della società e in considerazione dei rapporti che quest'ultima intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti incaricati di pubblico servizio, le attività ritenute più specificatamente sensibili, alla luce delle valutazioni dei rischi effettuate, vengono di seguito riportate e descritte sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi, catalogati nell'ambito del processo aziendale di riferimento e con l'indicazione delle misure di prevenzione esistenti.

Area rischio	Attività sensibile
Rapporti con l'amministrazione finanziaria per gli adempimenti tributari e fiscali e gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la Privacy, Banca d'Italia, Registration Authority ed altri enti, sia nell'attività ordinaria che in caso di ispezioni, degli adempimenti antiriciclaggio, e delle autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività aziendali.	1. Gestione ispezioni in materia fiscale 2. Gestione in materia assicurativa e previdenziale 3. Gestione delle ispezioni in materia di ambiente sicurezza e igiene sul lavoro
Processi di selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale, ed amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, uffici di collocamento, ecc.)	1. Gestione delle ispezioni in materia di ambiente sicurezza e igiene sul lavoro. 4. Gestione in materia assicurativa e previdenziale

Eventuale integrazione delle suddette aree di rischio potrà essere disposta dal consiglio di Amministrazione della Società anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza

3 Il sistema dei controlli

Gli standard di controllo "fissi" - validi per tutte le attività "sensibili" sopra descritte - che Sistemi Industriali ritiene di applicare e dei quali pretende il rispetto sono i seguenti:

A) *Segregazione delle attività*: si richiede la costante applicazione del principio di separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

B) *Norme/Circolari*: è prescritto che le disposizioni aziendali siano sempre idonee a fornire chiari principi generali di riferimento per la regolamentazione dell'attività.

C) *Poteri di firma e poteri autorizzativi*: si prevede l'obbligo di fissare costantemente regole formalizzate per l'esercizio di poteri autorizzativi e poteri di firma.

D) *Tracciabilità*: si richiede l'esistenza di strumenti che, in relazione ad ogni comunicazione scritta relativa a ciascuna attività, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.

4. Protocolli specifici

All. A1) Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con le varie autorità

All. A2) Rapporti con le autorità previdenziali e assistenziali

All. A3) Selezione assunzione, valutazione e formazione del personale e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali.

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

1. Principi generali

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi direttamente:

- a) dal Consiglio di Amministrazione,
- b) dagli Amministratori,
- c) dai Direttori Generali,
- d) dai Sindaci,
- e) dai Liquidatori,
- f) nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

2. Le aree di rischio e le attività sensibili

Dall'analisi effettuata, è stato possibile individuare le attività sensibili, nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/01. Le attività sono le seguenti:

Area rischio	Attività sensibile
A. Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni periodiche, comunicazioni di dati societari ad enti pubblici e privati oltre che ad autorità di vigilanza, adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza	1. Redazione del Bilancio e di altre comunicazioni sociali 2. Registrazione dati contabili 3. Tenuta e gestione della contabilità
B. Rapporti con organi sociali di controllo, società di revisione e altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.	1. Attività di verifica degli organi sociali di controllo 2. Gestione dei flussi informativi 3. Verbalizzazione incontri e conservazione della documentazione
C. Operazioni sul capitale al fine di salvaguardare il patrimonio della società (operazioni su azioni o quote; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili).	1. Operazioni di vendita, acquisizione, cessione o affitto di ramo d'azienda. 2. Operazioni su azioni o quote 3. Conferimenti e decisioni societarie per la distribuzione di utili o acconti su

	dividenti
--	-----------

Eventuale integrazione delle suddette aree di rischio potrà essere disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza

3. Il sistema dei controlli

Sono stati individuati i seguenti standard di controllo specifici:

Relativamente all'attività sensibile di cui al punto A, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

Norme contabili: lo standard prescrive che siano portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme di che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità della normativa e diffuse ai destinatari sopra indicati.

Istruzioni di chiusura contabile: lo standard dispone la formazione e diffusione di istruzioni che indichino dati e notizie che è necessario fornire agli uffici coinvolti nel processo di redazione del bilancio in relazione alle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le relative modalità e la tempistica.

Flusso informativo e procedure: lo standard prescrive l'esistenza di una procedura formalizzata che preveda ruoli e responsabilità relativamente al flusso informativo da fornire ai vari uffici coinvolti nel processo di bilancio.

Tracciabilità: lo standard stabilisce che il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni debba garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascun Servizio coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema.

Lettere di attestazione: lo standard impone che il soggetto responsabile dell'attività di predisposizione del bilancio acquisisca dai responsabili delle funzioni coinvolte nel processo di bilancio una dichiarazione attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico e consolidato.

Riunioni tra Società di revisione, organo interno di controllo: lo standard prescrive che debbano essere effettuate una o più riunioni tra la Società di revisione e l'organo interno di controllo prima delle riunioni del consiglio di amministrazione e della relativa assemblea indette per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione.

Attività di formazione: lo standard dispone che debbano essere svolte attività di formazione di base, rivolte agli uffici coinvolti nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni ed alle problematiche giuridico-contabili inerenti il bilancio.

Conservazione del fascicolo di bilancio: lo standard impone l'esistenza di regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione del consiglio di amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.

Relativamente all'attività sensibile di cui al punto B, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

Direttive: lo standard prescrive che debbano esistere direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale o altro organo di controllo equipollente, Società di Revisione e altri organi societari.

Selezione della società di revisione e sua indipendenza nel mandato: lo standard richiede che debba esistere una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della società di revisione contabile e che debbano altresì esistere regole per salvaguardare l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato.

Verifica del grado di indipendenza: lo standard impone la verifica da parte dell'organo interno di controllo del grado di indipendenza della Società di Revisione alla luce delle regole e criteri fissati per la selezione e valutazione della Società di Revisione.

Documentazione: lo standard sancisce l'obbligo di trasmissione alla società di revisione con congruo anticipo di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del CdA sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.

Report: lo standard prescrive l'obbligo di report periodici all'organo interno di controllo sulle informazioni richieste dalla e rese alla Società di Revisione, nonché l'obbligo di report periodico al vertice sullo stato dei rapporti con le Società di Revisione da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti.

Relativamente all'attività sensibile inerente il punto C, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

Documentazione: lo standard richiede la predisposizione di idonea documentazione relativa alle operazioni in esame.

Conservazione del fascicolo di bilancio: lo standard prescrive debbano esistere regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.

Procedure: il presente presidio impone che l'esistenza di procedure autorizzative per acquisti e vendite di partecipazioni proprie e/o in altre società (esistenza di una procedura per la valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale), nonché l'esistenza di una procedura che regolamenti la predisposizione di una relazione per l'organo amministrativo che giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Obblighi: lo standard richiede che debba esistere un obbligo di comunicazione e di segnalazione agli organi deputati nel caso di iniziative di operazioni sul capitale o di compravendita di azioni o quote

Gestione del verbale d'assemblea: lo standard richiede che debba esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del relativo libro verbali assemblee.

4 Protocolli specifici

All. B1) Processi di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda.

PARTE SPECIALE “C”

**REATI IN MATERIA ANTIINFORTUNISTICA E DI SICUREZZA SUL
LAVORO**

1 Le aree di rischio e le attività sensibili

Le attività sensibili legate alle ipotesi sanzionatorie previste dall'articolo 25 septies del Decreto sono legate al mancato rispetto da parte della società del generale obbligo di protezione nei confronti dei propri dipendenti e, nello specifico, alla mancata adozione da parte della società delle misure previste dalla normativa speciale

2 Il sistema dei controlli

Le prescrizioni volte a prevenire la violazione della normativa antinfortunistica e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono specificamente individuate nel documento di valutazione dei rischi che la società ha adottato in base a quanto stabilito dall'art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008.

Tra gli standard richiesti in rapporto all'attività svolta dalla società vanno segnalati quelli:

- di carattere informativo e formativo periodico nei confronti dei dipendenti, di calendarizzazione di riunioni periodiche sulla sicurezza e di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- di programmazione dell'attività di controllo e di verifica sotto ogni profilo dei locali di lavoro, degli strumenti ed attrezzature e degli impianti;
- relativi all'effettuazione di simulazioni e prove pratiche di allarme incendio, evacuazione, gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti;
- concernenti la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza;
- volti al rispetto del divieto di fumare nei locali in cui si svolge l'attività lavorativa;
- volti al rispetto delle linee guida sull'uso dei videotermini;
- concernenti la sorveglianza sanitaria;
- di carattere disciplinare relativamente alla vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro ed alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni impartite per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro;
- relative all'acquisizione delle certificazioni obbligatorie per legge;
- concernenti le verifiche periodiche sull'applicazione ed efficacia delle procedure adottate;
- alla registrazione delle attività.

Con particolare riferimento a quanto previsto del decreto legislativo n. 81/2008, la Società ha predisposto il Documento sulla Valutazione dei Rischi disponibile presso la sede sociale

3 Protocolli specifici

Allegato C1): DVR e documentazione inerente

PARTE SPECIALE “D”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1 Le aree di rischio e le attività sensibili

Le attività sensibili legate alle ipotesi sanzionatorie previste dalla normativa in esame sono quelle concernenti la negoziazione, la stipulazione, l'esecuzione e la gestione di contratti, commesse e convenzioni sia con soggetti privati sia con enti pubblici, nonché, più in generale, l'utilizzo di sistemi informatici in dotazione alla Società e/o da questa o da suoi dipendenti/collaboratori utilizzati e/o in qualsiasi modo raggiungibili

2 Il sistema dei controlli

Vale anche per le fattispecie in esame il richiamo ai seguenti standard di controllo:

- a) *Segregazione delle attività*: si richiede la costante applicazione del principio di separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza; inoltre, allo stesso livello di attività, appare necessario un controllo incrociato nell'esecuzione delle attività materiali di utilizzo ed accesso dei sistemi informatici.
- b) *Norme/Circolari*: è prescritto che le disposizioni aziendali siano sempre idonee a fornire chiari principi generali di riferimento per la regolamentazione dell'attività, anche per quel che concerne il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy e disposizioni dell'Autorità Garante per la Privacy).
- c) *Tracciabilità*: si richiede l'esistenza di strumenti che assicurino la tracciabilità di ciascuna attività di utilizzo, accesso e gestioni di sistemi informatici.
- d) *Manuale della Qualità*: si richiede l'osservanza delle specifiche e delle procedure previste dal Manuale della Qualità adottato dalla Società.

3 Protocolli specifici

Allegato D1) Protocolli per il trattamento dei dati e DPS.

PARTE SPECIALE E

ALTRE FATTISPECIE DI REATO

1. Le aree di rischio e le attività sensibili

Dall'analisi effettuata in Sistemi Industriali, si è potuto concludere che:

- a) Il rischio di possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *quater* in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico è considerato praticamente inesistente.
- b) Sussiste una seppur ridottissima possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto, in materia di ricettazione e riciclaggio. Al riguardo si ricorda che sebbene la società non rientri dai destinatari principali della normativa antiriciclaggio ai sensi degli articoli 10, co 2, 11, 12, 13 e 14 del D.lgs 231 del 2007, ad essa sono comunque applicabili le disposizioni in materia di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni segnalazioni sospette dettate per gli operatori non finanziari.
- c) può esistere la possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *quinqüies* del Decreto, in correlazione all'utilizzo di apparecchiature informatiche e della rete internet (dovendo comunque subito aggiungersi che risulta difficile legare a tali fatti una responsabilità amministrativa della Società soprattutto con riferimento al requisito dell'interesse/vantaggio che alla stessa potrebbe derivare).
- d) in relazione ai neo introdotti reati ambientali, non si ritiene che l'introduzione di tale tipologia di illeciti tra i reati presupposto del Dlgs 231 del 2001 possa avere un impatto sull'attività tipica svolta dalla Società Sistemi Industriali

2 Sistema di Controlli

Sono stati individuati i seguenti standard di controllo specifici:

1) Relativamente all'attività sensibile di cui al punto 1, si ritiene utile l'applicazione degli standard di controllo "fissi" (già resi applicabili con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione e validi per tutte le attività "sensibili"):

A) *Segregazione delle attività*: si richiede la costante applicazione del principio di separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

B) *Norme/Circolari*: è prescritto che le disposizioni aziendali siano sempre idonee a fornire chiari principi generali di riferimento per la regolamentazione dell'attività.

C) *Poteri di firma e poteri autorizzativi*: si prevede l'obbligo di fissare costantemente regole formalizzate per l'esercizio di poteri autorizzativi e poteri di firma.

D) *Tracciabilità*: si richiede l'esistenza di strumenti che, in relazione ad ogni comunicazione scritta relativa a ciascuna attività, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.

Si ritiene poi opportuna l'applicazione di standard di controllo specifici, analoghi a quelli volti a prevenire la commissione di reati contro la pubblica amministrazione, relativamente alla gestione del denaro.

2) Con riferimento all'attività sensibile di cui al punto 2, sebbene si ritenga che molto difficilmente potrebbero ricorrere le condizioni oggettive per una responsabilità della Società, per motivi etici,

appare opportuno indicare alcuni standard comunque rivolti a prevenire la commissione di illeciti di tale natura.

Lo standard prevede l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati e per l'accesso a internet, quali ad esempio:

- l'esistenza di liste dei siti ai quali è autorizzato l'accesso;
- il controllo degli accessi ai sistemi informativi e l'esistenza di automatismi di segnalazione all'amministratore del sistema di operazioni non autorizzate: tentativi di accesso a siti non autorizzati, alterazione delle funzionalità del sistema, ecc.;
- l'effettuazione di controlli a campione relativi ai dati ed agli accessi alla rete internet;
- l'installazione di appositi software volti ad evitare l'accesso a dati non autorizzati o il download di files aventi contenuto riconducibile a quello vietato dalla norma penale.

3 Protocolli specifici

ALL E1) gestione della liquidità e della contabilità

ALLEGATI

A. Regolamento Sanzionatorio

B. Fascicolo protocolli specifici

PARTE SPECIALE “A”

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Allegato A1

Rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e con le varie autorità

Per la gestione dei rapporti con l’Amministrazione Pubblica e con le autorità fiscali, previdenziali e doganali nonché con l’Autorità Garante per la Privacy, la Banca d’Italia e la Registration Authority la Società garantisce :

- a) *Segregazione delle attività* con costante applicazione del principio di separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) *l’esistenza di norme/circolari o disposizioni aziendali* sempre idonee a fornire chiari principi generali di riferimento per la regolamentazione dell’attività.
- c) *adeguati poteri di firma e poteri autorizzativi* .
- d) *Tracciabilità* degli elementi informativi e delle relative fonti in relazione ad ogni comunicazione scritta relativa a ciascuna attività.

Il soggetto delegato all’interfaccia con la P.A o con altri incaricati delle diverse autorità è:

- Il Sig. Giorgio Serio

In caso di ispezioni, il soggetto delegato ha il compito di accogliere l’interlocutore esterno, identificarlo, procedere alla raccolta delle richieste e, procedere al rilascio della documentazione e/o delle comunicazione e informazioni richieste. Il soggetto delegato coordina le attività delle divisioni aziendali, di volta in volta, coinvolte nella raccolta di documentazione e di informazioni. I responsabili delle diverse aree eventualmente interessate dall’accertamento dovranno attivarsi per fornire risposte e informazioni precise e complete al soggetto delegato, mantenendo nei confronti di tutti i dipendenti e terzi, laddove necessario e/o espressamente richiesto, il più stretto riserbo in merito all’ispezione e alla verifica in corso.

Qualora, per la natura e la tipologia dell’ispezione e per il tipo di informazioni o documenti richiesti, fosse necessario il coinvolgimento di consulenti esterni, anche solo in qualità di supporto tecnico, il soggetto delegato si occuperà di informare tempestivamente il consulente interessato e coordinerà i rapporti con quest’ultimo e l’autorità pubblica.

Il soggetto delegato tiene costantemente informato e aggiornato il Consiglio di Amministrazione in merito all’andamento di qualsiasi ispezione nonché in merito all’esito delle verifiche effettuate dalle autorità.

Allegato A2

Rapporti con la P.A in tema di antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro

Si rinvia alla delega rilasciata in favore del Sig. Mauro Luigi Proverbio per la rappresentanza della società in materia di sicurezza sul lavoro richiamata nell’Allegato C1 al presente Modello.

PARTE SPECIALE “A”

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Allegato A3

Protocollo per selezione, assunzione, valutazione e formazione del personale

Il presente protocollo e gli allegati che lo completano sono stati emesse da Sistemi Industriali S.p.A (di seguito la “Società” o “SI”) al fine di definire i metodi utilizzati dalla S.I. al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per attuare e aggiornare il SGQ e migliorare in modo continuo la sua efficacia, oltre che accrescere la soddisfazione dei Clienti, ponendo particolare attenzione al rispetto dei requisiti da loro espressi. A questo scopo per tutto il personale coinvolto in attività aventi influenza sulla conduzione del SGQ aziendale sono definite le competenze. Di tale personale è continuamente garantito il grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza.

Risorse Umane

La S.I., nella persona di AD, ha definito il grado di competenza necessaria per il proprio personale. Tale competenza è formalizzata all'interno della sezione **Abilità e competenza personale**.

Le assunzioni vengono realizzate quando l'azienda necessita di nuovo personale e sono effettuate sulla base di una serie di requisiti di cui il candidato/a deve essere in possesso; tali requisiti sono riepilogati nell'**All. 03-01**, la loro corrispondenza con lo stato di fatto è evidenziata per mezzo del file 'Matrice delle competenze'.

La valutazione dei requisiti è svolta dal responsabile del reparto interessato.

La definizione dei rapporti di lavoro è svolta dal RA.

Annualmente il RQ presenta ad AD un programma di massima dell'addestramento necessario per il personale aziendale, sulla base della matrice delle competenze.

In tale programma sono comprese:

1. le necessità di formazione cui è necessario provvedere. Relativamente a questo argomento, le necessità di addestramento del personale già in forza sono individuate nel corso dell'anno attraverso specifica segnalazione scritta ad opera dei dipendenti e/o degli stessi responsabili; soprattutto i responsabili tengono conto dell'andamento del settore di appartenenza, migliorie e novità, in campo tecnico e teorico per rimanere così competitivi. In ogni caso si terrà particolarmente conto dei nuovi assunti e di coloro che sono stati destinati a nuovi compiti.
2. i corsi a cui partecipare e la fonte di formazione
3. i partecipanti ai corsi
4. il periodo di realizzazione

Il programma può essere modificato o integrato a giudizio del DIR, che in seguito lo approva. Successivamente il RQ ha il compito di esporre tale programma e di renderlo operativo.

Le modifiche al programma possono essere effettuate direttamente dal RQ, previa autorizzazione del CA.

A seguito di ogni corso o azione addestrativi effettuata il RQ valuta l'efficacia dell'azione intrapresa, mediante:

- contatti diretti con gli interessati
- interviste con funzioni indirettamente coinvolte
- pareri dei responsabili di funzione
- Analisi delle attività svolte effettuata durante l'audit del processo

Le valutazioni del RQ sono riportate all'interno dei files relativi all'addestramento (in particolare nella matrice delle competenze), nei quali sono presenti le schede relative a tutto il personale.

Questa sezione è compilata a cura del RQ in collaborazione con RU, in esse sono elencati i corsi effettuati, le qualifiche ottenute, il ruolo in azienda oltre a quanto ritenuto opportuno dal RQ per la completa annotazione della formazione avvenuta.

La documentazione cartacea relativa ai corsi sostenuti viene conservata anch'essa dal RQ nell'archivio *Formazione*. Solitamente vengono archiviate copie degli attestati rilasciati al personale da organizzazioni/docenti esterni. In caso di corsi interni è responsabilità del RQ redigere un verbale del corso effettuato ed archiviarne copia.

Le azioni descritte hanno la finalità di garantire la consapevolezza, da parte del personale, della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività. Questo concetto è ribadito, inoltre, anche nei riesami de parte della Direzione, nei quali è costantemente evidenziata l'importanza del contributo delle singole figure aziendali nel raggiungimento degli obiettivi della qualità, definiti nella **Sez. 02 Responsabilità della direzione**.

Infrastrutture ed ambiente di lavoro

L'azienda, nella persona di AD, definisce e predispone le strutture necessarie per ottenere la conformità ai requisiti del servizio offerto. AD provvede pure al mantenimento delle infrastrutture: se necessario, incarica opportune funzioni interne (quali i vari responsabili di funzione) ed esterne (quali fornitori qualificati) di provvedere alla periodica manutenzione delle stesse. La detta manutenzione (correttiva e preventiva) di effettua per:

- edifici, spazi di lavoro e servizi connessi
- attrezzature ed apparecchiature di processo, intese come o la completa dotazione di attrezzature per l'ufficio, ivi compreso l'impianto informatico ed il software utilizzato

Le infrastrutture relative ai servizi di supporto sono definite anch'esse dal DIR, la loro efficienza è monitorata dai responsabili di funzione coinvolti.

Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, l'azienda si adopera al fine di mantenerlo idoneo e per assicurare la conformità ai requisiti del servizio erogato, a tal fine la S.I. attua tutte la prescrizioni come da D. Lgs n° 81/2008 e collegati, per cui rende effettive tutte le misure richieste "*per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro*", in quanto settore di attività privata.

Abilità e competenza personale

Requisiti minimi e responsabilità

AMMINISTRATORE DELEGATO

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 10 anni nel settore
Esperienza manageriale di almeno 5 anni
Spiccate capacità gestionali

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel settore o di 2 anni se in possesso di diploma di ragioniere
Esperto redazione bilancio, IVA
Elementi di credito bancario
Predisposizione all'uso del PC
Conoscenza generale merceologia di mercato
Gestione personale
Gestione economica finanziaria aziendale
Rapporti con le banche

RESPONSABILE ACQUISTI

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel settore
Buona conoscenza merceologia di mercato
Utilizzo PC
Ricerca e selezione fornitori
Qualifica fornitori
Emissione ordini di acquisto

IMPIEGATA AMMINISTRAZIONE

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 2 anni
Predisposizione all'uso del PC
Registrazioni contabili
Gestione fatturazione clienti

SEGRETERIA GENERALE

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 2 anni
Utilizzo di base PC
Conoscenza scolastica lingua inglese
Conoscenza di base contabilità ordinaria
Conoscenza procedure di archiviazione

IMPIEGATA CERTIFICATI

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 2 anni
Utilizzo di base PC

Buona conoscenza lingua inglese
Conoscenza procedure di archiviazione
Conoscenza tecnica di base

IMPIEGATA SPEDIZIONI

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 2 anni
Utilizzo di base PC
Conoscenza scolastica lingua inglese
Conoscenza di base contabilità ordinaria
Conoscenza procedure di archiviazione

RESPONSABILE SERVICE

Patente di guida cat. B
Esperienza lavorativa di 5 anni in cantiere
Diploma ad indirizzo tecnico o ulteriori 3 anni di esp.
Capacità coordinamento personale
Conoscenza normative tecniche
Conoscenza normativa sicurezza
Utilizzo PC
Buona conoscenza lingua inglese

RESPONSABILE MONTAGGI

Patente di guida cat. B
Esperienza lavorativa di 3 anni in cantiere
Diploma ad indirizzo tecnico o ulteriori 2 anni di esp.
Capacità coordinamento personale
Conoscenza normative tecniche
Conoscenza di base normativa sicurezza
Utilizzo PC
Buona conoscenza lingua inglese

CONTROLLO MONTAGGI

Patente di guida cat. B
Esperienza lavorativa di 2 anni in cantiere
Conoscenza normative tecniche
Conoscenza disegno tecnico

CONTROLLO FORNITORI ITALIA

Buona conoscenza lavorazioni
Esperienza lavorativa di 3 anni
Diploma ad ind. tecnico o ulteriore esperienza di 2 anni
Buona conoscenza normative tecniche
Buona conoscenza disegno tecnico
Buona conoscenza prodotto

CONTROLLO FORNITORI ESTERO

Buona conoscenza lavorazioni
Esperienza lavorativa di 3 anni
Diploma ad ind. tecnico o ulteriore esperienza di 2 anni
Buona conoscenza normative tecniche
Buona conoscenza disegno tecnico



Buona conoscenza prodotto
Conoscenza controlli non distruttivi
Conoscenza metodi di prova/misura

RESPONSABILE COMMERCIALE

Diploma di scuola media superiore
Esperienza di lavoro nel settore di almeno 5 anni
Conoscenza inglese
Predisposizione all'uso del PC
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali
Sviluppo azione commerciale
Emissione offerte
Trattative commerciali

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Laurea in ingegneria
Esperienza lavorativa nel settore di almeno cinque anni
Esperto uso PC
Buona conoscenza inglese
Buona conoscenza disegno tecnico
Buona conoscenza software disegno tecnico
Buona conoscenza normativa di settore
Gestione personale
Pianificazione e controllo progettazione
Sviluppo commesse
Gestione n.c. progettazione

RESPONSABILE DISEGNATORI

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 5 anni
Capacità di coordinamento personale
Ottima conoscenza disegno tecnico
Utilizzo PC
Conoscenza software disegno tecnico
Emissione dei disegni di commessa

DISEGNATORE TECNICO

Diploma di scuola media superiore
Conoscenza disegno tecnico
Utilizzo PC
Conoscenza software disegno tecnico
Emissione dei disegni di commessa
Emissione disegni costruttivi

RESPONSABILE CONTROLLO PRODUZIONE

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni
Buona predisposizione ai rapporti interpersonali
Utilizzo PC
Conoscenza tecniche lavorazione



Conoscenza lingua inglese
Gestione e controllo officine esterne
Esecuzione dei controlli di produzione
Gestione delle n.c. di produzione

RESPONSABILE QUALITÀ

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 1 anno nel settore
Utilizzo PC
Predisposizione ai rapporti interpersonali
Gestione S.Q. e registrazioni

RESPONSABILE RISORSE UMANE

Diploma di scuola media superiore
Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore
Utilizzo PC
Capacità di coordinamento personale
Conoscenza normativa di settore

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

Allegato B1

Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)

Sistemi Industriali ha stabilito che le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d’esercizio, relazioni trimestrali e semestrali, e dei reporting package) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati (esempi: criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, la capitalizzazioni di intangibile, di impairment test sulle poste di bilancio, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli outsourcer contabili al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella tenuta della contabilità generale e nella redazione dei documenti contabili;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa , interviste etc... ed alle modalità con le quali vengono archiviate le corrispondenze in entrata ed uscita tra Sistemi Industriali e gli organi esterni.

Allegato B2

Processi di acquisizione di partecipazioni, di azienda o rami d’azienda

Se pur la realtà di Sistemi industriali non si interfaccia frequentemente con operazioni straordinarie, la società ha disposto che in qualunque caso si presenti l’opportunità di procedere con di acquisizione di partecipazioni o di acquisti di aziende o rami d’azienda il Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare il seguente iter / procedurale.

- a) Analisi e valutazione del mercato e dei principali *competitors* presenti

- b) Analisi della coerenza strategica dell'operazione alla luce del piano di sviluppo complessivo di Sistemi Industriali in coerenza con le linee guida approvate dal CdA
- c) Analisi della fattibilità economico dell'operazione: utilizzo di informazioni pubbliche e/o di mercato
- d) Analisi della fattibilità finanziaria dell'operazione: valutazione circa l'opportunità dell'autofinanziamento o ricerca delle migliori opportunità sul mercato del credito
- e) Raccolta di informazioni direttamente dalla “*Target*”, sviluppo di un *business plan* ed analisi di ritorno dell'investimento basato sui principali indici quali *IRR*, *DCF*, ecc...
- f) Presentazione al CdA di un documento di sintesi dell'operazione che contempli le principali variabili in termini di costi e benefici.
- g) Analisi da parte del CdA della proposta e conseguente delibera con eventuale mandato ad agire conferito all'AD.
- h) Formalizzazione della proposta all'organo decisionale di “*Target*”.

PARTE SPECIALE “C”

REATI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA E DI SICUREZZA SUL LAVORO

Allegato C1

La Società ha adottato un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio aziendale.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro Sistemi Industriali ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi e disciplinato le differenti attività di prevenzione, controllo, istruzione e formazione dei lavoratori.

In relazione alla presente sezione, si rinvia al contenuto dei seguenti documenti allegati:

- Documento di Valutazione dei rischi (DVR)
- Delega per la rappresentanza della Società in tema di antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro
- Nomine: Responsabile Sicurezza
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - Medico responsabile
 - Addetto al servizio di primo soccorso
 - Addetto servizio prevenzione incendi

PARTE SPECIALE “D”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Allegato D1

Protocolli per il trattamento dei dati

Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, Sistemi Industriali ha adottato il documento Programmatico sulla Privacy (“DPS”).

Mediante il DPS, Sistemi Industriali ha effettuato l’analisi dei rischi per delineare il quadro di sicurezza della struttura aziendale, intesa come insieme delle procedure tecnico-organizzative, fisiche e logiche, impiegate nelle varie operazioni di trattamento dei dati personali.

Nel DPS al cui contenuto si rinvia, si trovano, oltre alla nomina del Titolare e del Responsabile:

- i trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura;
- i compiti e le responsabilità ricoperte nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati, con l’elenco delle informazioni anagrafiche ed organizzative relative al personale e specifica delle aree alle quali il personale può accedere e delle apparecchiature che può utilizzare;
- i rischi che incombono sui dati;
- i criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all'esterno della struttura del Titolare;
- lo studio di piani per la protezione fisica delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della custodia e accessibilità dei dati (regola 19.4 all. B Codice);
- i criteri e le modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni;
- le misure necessarie a garantire l’integrità e la disponibilità dei dati;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal Titolare.

PARTE SPECIALE “E”

ALTRE FATTISPECIE DI REATO

Allegato E1

Protocolli per la gestione della liquidità, della contabilità

a) Acquisiti

1. L'Ufficio Tecnico emette le distinte di acquisto destinate all'Ufficio Acquisti;
2. L'Ufficio Acquisti, sulla base delle distinte ricevute e sotto la supervisione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, effettua gli ordini di acquisto.
3. In seguito all'avvenuta consegna del materiale, o del prodotto oggetto dell'ordine di acquisto, l'Ufficio Amministrativo riceve la fattura di pagamento da parte del fornitore.

b) Pagamento Fornitori

- Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo elabora settimanalmente e in autonomia, lo scadenziario dei pagamenti e provvede ad identificare le partite scadute ed a scadere. Le voci più complesse o inerenti situazioni per le quali pendono contestazioni sono esaminate congiuntamente al Responsabile Tecnico e/o al Responsabile Acquisti.
- Tutte le fatture di pagamento ricevute e approvate sono pagate personalmente dal Responsabile Amministrativo mediante bonifico.
- Il responsabile Amministrativo non ha limiti operativi di spesa.

c) Vendite e servizi attivi

- Il Responsabile Commerciale riceve formale richiesta di offerta scritta e corredata da documentazione tecnica esaustiva e sufficiente per la definizione dell'esatto scopo di fornitura.
- Il Responsabile Commerciale, coadiuvato dal Responsabile Tecnico, analizza ed elabora la documentazione ricevuta definendo il costo della fornitura e conseguentemente il preventivo di vendita delle opere richieste che viene trasmesso al Cliente sempre in forma scritta.
- Il responsabile Commerciale segue le fasi di allineamento tecnico ed economico fino alla trattativa finale che in caso di aggiudicazione, si conclude con la ricezione di formale Ordine di Acquisto scritto da parte del Cliente.
- L'ordine di Acquisto viene riesaminato dal Responsabile Commerciale e dal Responsabile Tecnico e successivamente accettato formalmente con lettera/form di conferma/accettazione.
- Il responsabile della Produzione prende in carico l'ordine accettato ed attribuisce un numero univoco alla commessa da realizzare e procede alla pianificazione delle attività produttive quali:
 - Progettazione;

- Emissione distinta di Acquisto
 - Emissione Ordini di Acquisto;
 - Realizzazione manufatti;
 - Controllo di Produzione;
 - Collaudo;
 - Controllo in Ricezione;
 - Imballo;
 - Spedizione al Cliente;
 - Montaggio in opera (eventuale)
- incaricando le funzioni Aziendali interessate.
- Il responsabile Amministrativo provvede alla fatturazione in accordo alle prescrizioni contrattuali.

REGOLAMENTO SANZIONATORIO

1 Principi generali

1.1 Sistemi Industriali S.p.A. intende assicurare l'efficace attuazione del Modello ex D.lgs 231/2001 attraverso una specifica politica di prevenzione della commissione degli illeciti affinché lo svolgimento dell'attività societaria avvenga nel rispetto della legge e dei principi di correttezza, trasparenza e lealtà.

1.2 A tale scopo, Sistemi Industriali S.p.A. adotta il presente Regolamento istituendo un adeguato apparato sanzionatorio che si applica alle infrazioni concernenti le norme comportamentali e procedurali nonché le regole di condotta del Codice Etico che rappresentano, nel loro insieme, il Modello ex D.lgs 231/2001 adottato dalla società.

1.3 Le sanzioni disciplinari sono rivolte e si applicano a tutti coloro che sono tenuti al rispetto delle predette norme e in particolare ai dipendenti, ai collaboratori interni, agli amministratori, ai sindaci, ai soci, ai collaboratori e consulenti esterni e alle terze parti che lavorano per e con la società.

Le sanzioni disciplinari e le altre misure sanzionatorie previste per i soggetti non dipendenti, ma legati da forme di collaborazione con la società dovranno essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione che andrà valutato con riferimento ai seguenti parametri:

- la gravità della violazione, considerata sulla base delle caratteristiche della condotta, delle conseguenze derivanti alla società sia al proprio interno che nel rapporto con i terzi, nonché delle circostanze in cui si è verificata la violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il "prestatore" (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc ..) tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

1.4 L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto, le regole di condotta imposte sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

1.5 I soggetti vengono sanzionati dalla società se compiono atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste nel presente codice, anche se l'azione non si compie o l'evento o non si verifica.

1.6 Sistemi Industriali S.p.A. applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale del settore Chimico ed è a tale regolamentazione che occorre far riferimento, in via generale, per l'individuazione delle misure sanzionatorie connesse alla violazione del Modello che costituiscono illeciti disciplinari.

2. Misure sanzionatorie

2.1 Le sanzioni possono essere applicate nei confronti di chi ponga in essere condotte derivanti da:

- inosservanza delle procedure contenute nel Modello volte a prevenire la commissione di reati;
- comportamenti costituenti le ipotesi di reato descritte nelle varie parti del Modello;
- inosservanza delle regole di condotta contenute nel Modello e nel Codice Etico, sia tramite un comportamento attivo che uno omissivo;
- mancanza o inesatta evidenza dell'attività svolta relativamente a modalità di documentazione e conservazione della stessa in modo tale da impedire e/o rendere difficoltosi gli accertamenti svolti dalla funzione audit e quelli inerenti l'esatta applicazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- violazione del sistema di controllo posto in essere mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista oppure impedendo il controllo delle informazioni e l'accesso alle stesse da parte dei soggetti a ciò preposti, inclusi i componenti dell'Organismo di Vigilanza;

- mancata segnalazione delle avvenute infrazioni al Codice Etico e al Modello, di cui la persona sia venuta a conoscenza.

2.2 Resta in ogni caso salva ogni altra ipotesi di violazione enunciata sia nel Modello sia nel Codice Etico.

2.4 Tutte le sanzioni irrogate dovranno essere portate a conoscenza dell'Organismo interno di Controllo.

2.5 Le violazioni riscontrate dall'Organismo di Vigilanza, prima ancora di dare luogo all'applicazione di una sanzione, dovranno essere contestate tempestivamente in forma scritta al soggetto interessato.

3. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

3.1 I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori, nel rispetto dell'art 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle eventuali normative speciali sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL del settore:

1. richiamo verbale: in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti nel Modello di Organizzazione e /o del Codice Etico o in violazione delle procedure o norme interne;
2. ammonizione scritta: nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. multa: in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione da applicarsi per inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti nel Modello di Organizzazione e /o del Codice Etico o in violazione delle procedure o norme interne in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, non grave, correlandosi, detto comportamento ad una negligente inosservanza delle norme e/o delle procedure e/o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 3 giorni : si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti nel Modello di Organizzazione e /o del Codice Etico o in violazione delle procedure o norme interne in misura tale da poter essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva in qualsiasi illecito disciplinare sanzionato con la Multa;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre condizioni di legge: nei casi di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese tra quelli sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure interne e/o delle norme del Modello di organizzazione e del Codice Etico, anche se sia solo suscettibili di configurare uno dei reati o degli illeciti amministrativi sanzionati dal decreto o, in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare sanzionato con la sospensione.

4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

4.1 In via generale, anche per i dirigenti, le misure sanzionatorie irrogabili sono quelle previste dal relativo CCNL.

4.2 In caso di inosservanza, da parte dei dirigenti, dei principi e delle regole di comportamento previsti nel Modello di Organizzazione e /o del Codice Etico o in violazione delle procedure o norme interne o nei casi di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese tra quelli sensibili, di comportamenti non conformi e non adeguati alle suddette prescrizioni si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura disciplinare più appropriata fra quelle di seguito richiamate :

1. ammonizione scritta;
2. multa non superiore al 10% della retribuzione mensile;
3. sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
4. revoca o limitazione di eventuali procure e deleghe conferite al dirigente;
5. licenziamento.

5. Misure nei confronti degli amministratori.

5.1 In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali

rendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee.

5.2 Qualora l'amministratore non sia legato da rapporti di dipendenza con la società, il Consiglio di Amministrazione adotterà il provvedimento della sospensione o della revoca se l'amministratore:

- a) ha sistematicamente violato le procedure previste nel Modello e gli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza, creando un elevato rischio di determinare un danno alla società;
 - b) ha adottato nelle aree di rischio, condotte sistematiche dirette, in modo non equivoco, a favorire la commissione di reati ai sensi del D.lgs 231/2001;
 - c) è indagato per una delle ipotesi che possano determinare la decadenza dalla carica;
- ha determinato un grave danno all'immagine della società, violando una delle regole dettate dal Codice Etico.

5.3 Qualora la violazione sia posta in essere da un amministratore che sia anche dipendente/dirigente della società, il Consiglio di Amministrazione a adotterà le specifiche misure sanzionatorie indicate per i dipendenti e per i dirigenti, oltre, eventualmente, al provvedimento della revoca della carica.

6. Provvedimenti per inosservanze poste in essere dai fornitori, consulenti esterni e terze parti in genere

6.1 Ai fini del presente regolamento disciplinare, sono sanzionabili nei confronti dei fornitori e dei consulenti esterni e delle terze parti, i seguenti comportamenti:

- violazione, infrazione, elisione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione richiamate contrattualmente che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che non costituiscano fattispecie penalmente rilevanti;
- violazione, infrazione, elisione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione richiamate contrattualmente e dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs 231/2001
- violazione, infrazione, elisione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione richiamate contrattualmente che abbiano determinato l'esercizio dell'azione penale nei confronti della società.

6.2 Le predette violazioni comporteranno l'applicazione di sanzioni, tra cui la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento del danno, che saranno commisurate al livello di responsabilità del consulente, collaboratore, fornitore o terza parte, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo (intendendo in questo caso la rilevanza degli obblighi violati e gli effetti ai quali la società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata. Qualora, con un solo atto, siano commesse più infrazioni punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

6.3 Per la gestione delle sanzioni applicabili ai fornitori, consulenti esterni e terze parti, dovrà essere inserita una specifica clausola contrattuale nei contratti di collaborazione, nelle lettere di incarico o negli altri documenti contrattuali in cui sia prevista la risoluzione del rapporto fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui, dal comportamento del fornitore, collaboratore o terzo, discendano danni per l'Azienda.

6.4 La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex art. 1341 e ss. c.c. e, in caso di accertata violazione del Modello, il datore di lavoro (legale rappresentante) dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata A/R avente efficacia dalla data del ricevimento.

7. Il procedimento per l'accertamento delle sanzioni

7.1 Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni è necessario mantenere la distinzione tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.

7.2 Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o

irrogata una sanzione disciplinare per violazioni, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

7.2 I comportamenti dei fornitori, consulenti esterni e terze parti verranno integralmente valutati dal Responsabile della Direzione Risorse Umane che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, nonché sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferirà tempestivamente e per iscritto all'Amministratore Delegato.

8. Pubblicazione e diffusione

8.1 Tutti i destinatari del regolamento sanzionatorio devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito del Responsabile della Direzione Risorse Umane di concerto con l'Organismo di Vigilanza, definire le modalità di comunicazione dello stesso.